



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ADERENTI

L'anno 2026, il mese di febbraio, il giorno 14, in via Falcone n. 1 – Villafranca Padovana (PD) - alle ore 20.00 si è riunita l'assemblea straordinaria degli aderenti del Comitato Gomarcygo al fine di deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione delle modifiche statutarie ai fini dell'iscrizione al RUNTS D.lgs 117/2017: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Nomina del consiglio direttivo;
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, ai sensi dello statuto, la Presidente Vanessa Martignon, la quale constata e fa constatare la presenza di tutti gli aderenti, come risulta dal foglio presenze che resterà conservato agli atti del Comitato, per cui dichiara validamente costituita la riunione e di conseguenza atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, alla cui discussione nessuno si oppone.

La Presidente, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario della riunione Daniele Martignon, il quale accetta.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, la Presidente espone all'assemblea la bozza di statuto che è stato adeguato e formulato nell'ambito della procedura di iscrizione dell'ente al Runts – sezione G) Altri enti del Terzo settore.

Viene dato atto che, al momento della costituzione dell'ente nell'anno 2020, lo statuto era stato redatto prevedendo, per ciascuna disposizione statutaria, una duplice formulazione: una conforme alla disciplina delle ONLUS allora vigente e una già armonizzata con le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), in previsione della sua piena entrata in vigore e dell'evoluzione del regime normativo di riferimento.

Tuttavia, al fine di rendere conforme tale statuto alle ulteriori previsioni normative e di prassi ministeriali nel frattempo intervenute a seguito dell'entrata in funzione del RUNTS, l'ente con la presente assemblea provvede all'adeguamento formale dello statuto mediante l'eliminazione delle formulazioni riferite al regime ONLUS e il recepimento definitivo di quelle già conformi alla disciplina degli Enti del Terzo Settore.

In particolare, sono di seguito riportati, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i principali adeguamenti effettuati:

- **ART. 1 – DENOMINAZIONE**

Si è provveduto a riformulare la previsione relativa alla denominazione dell'ente, prevedendo che l'efficacia dell'inserimento della denominazione dell'acronimo ETS, nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza, sono sospensivamente condizionati all'iscrizione del Comitato nel Registro Unico del Terzo Settore.

- **ART. 2 – SEDE E DURATA**

Si è provveduto a specificare che il Comitato, con delibera del Consiglio Direttivo e senza che ciò costituisca modifica statutaria, potrà trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune di Villafranca Padovana.

- **ART. 5 – ADESIONE AL COMITATO / ART. 7 - SCIoglimento INDIVIDUALE DEL RAPPORTO SOCIALE**

Si è provveduto ad integrare ed approfondire le previsioni riguardanti rispettivamente le modalità di adesione al comitato nonché di scioglimento del rapporto sociale.

- **ART. 8 – ORGANI DEL COMITATO**

Al fine di renderne il contenuto maggiormente coerente con il quadro normativo vigente e conforme ai requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione al RUNTS, si è provveduto a specificare come:

- l'elezione degli Organi del Comitato non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo;
- ogni carica è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto, fatto salvo per l'organo di controllo, se nominato.

- **ART. 9 – ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI / ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

Si è provveduto a:

- riformulare le funzioni attribuite rispettivamente all'Assemblea degli Aderenti e al Consiglio Direttivo nonché i relativi quorum costitutivi, rendendo le previsioni coerenti con la normativa del Codice del terzo settore;
- prevedere che le riunioni dei seguenti organi possono riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.
- con riferimento al Consiglio Direttivo, prevedere che, in caso di decadenza di uno o più dei componenti del Consiglio, nell'impossibilità di nomina dei primi tra i non eletti, compete all'Assemblea la nomina del sostituto, il quale scadrà unitamente agli altri consiglieri in carica.



- **ART. 14 – PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

Si è provveduto ad integrare ed approfondire le previsioni riguardanti le voci che compongono il patrimonio del Comitato nonché i mezzi di cui lo stesso si avvale per il conseguimento dei suoi scopi e lo svolgimento delle proprie attività;

- **ART. 15 – ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO**

Si è provveduto a specificare, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore, che, qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate del Comitato siano superiori a centomila euro annui, lo stesso è tenuto a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli aderenti.

Conclusa l'esposizione e, dopo una discussione, l'assemblea delibera all'unanimità degli aderenti di approvare le integrazioni allo statuto come sopra indicate e di procedere con il deposito dello statuto, una volta registrato presso agenzia delle Entrate, al RUNTS al fine di perfezionare la procedura di iscrizione. L'assemblea all'unanimità delega la Presidente Vanessa Martignon, in quanto legale rappresentante, ad eseguire tutti gli adempimenti necessari per la registrazione del nuovo testo statutario deliberato apportando qualora richiesto dalle amministrazioni pubbliche competenti tutte le modifiche ritenute utili e necessarie all'iscrizione del Comitato al RUNTS dando sin da ora per rato e valido il suo operato.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, la Presidente ricorda agli intervenuti che il presente consiglio direttivo è stato nominato in sede di costituzione dell'ente in data 14 aprile 2020 e che la durata dello stesso, in base all'articolo 10 del precedente statuto, era fissata in anni 10. Considerato che, a seguito dello statuto adottato al punto 1 della presente assemblea e ai sensi del nuovo articolo 10 la durata del consiglio direttivo è di anni 3, è necessario procedere a determinare il numero dei consiglieri e il nominativo di coloro che intendono rivestire la carica. Si apre la discussione nell'ambito della quale tutti i consiglieri nominati originariamente, al fine di dare continuità all'azione sociale e di solidarietà dell'ente stesso, si rendono disponibili a proseguire nella carica. Al termine della discussione stessa, l'assemblea all'unanimità delibera di nominare in numero 3, per la durata di tre esercizi e quindi fino alla approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2028, quali componenti del consiglio direttivo i signori:

Comitato Gomarcygo
Via G. Falcone n. 1 – 35010 – Villafranca Padovana (PD)
C.F. 92302840282

- Martignon Vanessa – Presidente;
- Seresin Filippo – consigliere e Vice Presidente;
- Daniele Martignon – consigliere.

I sopra nominati accettano seduta stante l'incarico e ringraziano per la fiducia accordata.

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno, nessuno prende la parola.

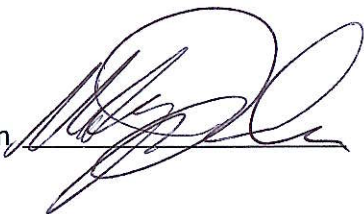
La Presidente, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, alle ore 21.15 dichiara chiusa l'assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Villafranca Padovana (PD),

il 14/02/2026

Segretario

Daniele Martignon



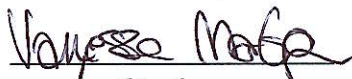
Presidente

Vanessa Martignon

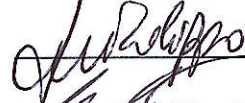


Per accettazione della carica di componenti del consiglio direttivo

Vanessa Martignon



Filippo Seresin



Daniele Martignon



AGENZIE ENTRATE		
DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA		
Reg. n.	24 FEB 2026	S3
€	339	
	200,00	

IL FUNZIONARIO ADDETTO (*)
Marta CLIMANI

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Paolo Franzosi



STATUTO DEL COMITATO

GOMARCYGO ETS

ARTICOLO 1. DENOMINAZIONE.

È costituito, ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, del Codice Civile e delle relative disposizioni di attuazione, un Comitato di beneficenza avente le caratteristiche di ente del terzo settore (ETS) di carattere privato, diverso dalle società, denominato "GOMARCYGO ETS" (di seguito definito anche "Comitato").

Il Comitato assume nella propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS". L'efficacia dell'inserimento della denominazione dell'acronimo ETS, nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di ETS ed Ente del Terzo Settore, sono sospensivamente condizionati all'iscrizione del Comitato nel Registro Unico del Terzo Settore.

Il Comitato è disciplinato dal presente statuto e dalle leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 2. SEDE E DURATA

Il Comitato ha sede a Villafranca Padovana (PD).

Il Comitato, con delibera del Consiglio Direttivo e senza che ciò costituisca modifica statutaria, potrà trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato ovvero istituire in Italia e all'estero sedi secondarie, rappresentanze, delegazioni e uffici al fine di garantire il conseguimento delle finalità statutarie.

Il Comitato è costituito a tempo indeterminato e rimane in vita fino al raggiungimento dei suoi scopi o fino alla delibera di scioglimento assunta dall'Assemblea.

ARTICOLO 3. SCOPO, FINALITA' E ATTIVITA'

Il Comitato è apolitico, aconfessionale, non ha fini politici, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Il Comitato svolge le proprie attività nei settori dell'assistenza sociale, assistenza sanitaria ed assistenza socio-sanitaria, nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e della beneficenza prevalentemente in ambito nazionale.

In particolare, il Comitato ha lo scopo di raccogliere i fondi necessari a sostenere il percorso di cura di bambini con gravi malformazioni o deficit fisici, di difenderne e preservarne la sicurezza, la salute e lo sviluppo, con l'intento generale di recuperarli alla migliore qualità della vita possibile.

Il primo obiettivo specifico del Comitato sarà quello di attivarsi per raccogliere i fondi necessari a sostenere le cure di Seresin Marcello, nato a Camposampiero (PD) il 23/01/2019 con una grave malformazione fisica che ne compromette gravemente il movimento e il normale sviluppo.

Per il perseguimento delle suddette finalità, il Comitato svolge le seguenti attività di cui all'art. 5, comma 1, del D.lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;



Il Comitato, per l'esclusivo perseguimento delle proprie finalità nonché delle attività di interesse generale di cui sopra e nel rispetto delle leggi vigenti, potrà intraprendere le seguenti attività:

- fornire sostegno personale, logistico ed economico a minori affetti da gravi malformazioni o deficit fisici;
- organizzare campagne di sensibilizzazione, convegni, eventi, mostre e altre iniziative pubbliche, sempre correlate all'attività istituzionale;
- organizzare e promuovere, in via occasionale e in concomitanza con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, raccolte pubbliche di fondi, da svolgersi in correlazione con l'attività istituzionale, per sostenere l'attività istituzionale e i progetti del Comitato e compiere attività di beneficenza;

- sostenere l'attività del Comitato tramite convenzioni, sovvenzioni, accordi con istituzioni pubbliche, enti ed altri soggetti pubblici e privati, oltre a ricevere donazioni o contributi da soggetti privati e da enti pubblici e privati;

Il Comitato è un ente di diritto privato italiano, indipendente ed autonomo da qualsiasi altro ente, apolitico, apartitico, aconfessionale e senza fine di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività alla normativa prevista dal Codice del Terzo Settore e dal Codice Civile, alle regole del presente Statuto e ai principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli aderenti, di elettività e di gratuità delle cariche sociali.

ARTICOLO 4. ATTIVITA' SECONDARIE E STRUMENTALI.

Il Comitato può esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Il Comitato può esercitare, a norma dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con apposito Decreto ministeriale.

ARTICOLO 5. ADESIONE AL COMITATO.

Possono aderire al Comitato, in qualità di aderenti, sia le persone fisiche che gli Enti pubblici e privati e/o associazioni che intendono prendervi parte, in quanto condividono le finalità del Comitato e desiderano sostenerne le attività con la loro opera, le loro competenze e conoscenze.

L'adesione al Comitato è libera, senza discriminazione (in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione), purché l'attività personale di ciascun aderente avvenga nel pieno rispetto delle leggi vigenti e non sia in contrasto con le finalità del Comitato. L'adesione al Comitato è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Tutti coloro, i quali intendono aderire al Comitato, dovranno redigere apposita domanda, nelle modalità prescritte dal Consiglio Direttivo, il quale è tenuto ad esaminare la domanda secondo criteri non



discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, nonché di accettare o respingere la domanda di ammissione entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

La domanda di ammissione dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi del Comitato.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli aderenti.

La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata entro 60 giorni e deve essere comunicata agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte e, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di aderente ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Tra gli aderenti vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità sociali.

ARTICOLO 6. DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI.

Gli aderenti hanno i seguenti diritti:

- partecipare all'Assemblea degli aderenti e votare nelle materie di competenza della stessa;
- eleggere gli organi del Comitato e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività del Comitato e controllarne l'andamento;
- partecipare alla vita e alle iniziative organizzate dal Comitato;
- contribuire con il proprio sostegno personale e materiale alle attività del Comitato;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci, consultare i libri del Comitato e tutta la documentazione relativa alla gestione del Comitato con possibilità di ottenerne copia.

I diritti di partecipazione al Comitato non sono trasferibili.



È dovere di ciascun aderente:

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi del Comitato;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- impegnarsi per il raggiungimento delle finalità del Comitato;
- adottare, nei confronti degli aderenti e degli organi del Comitato, un comportamento improntato alla correttezza e alla buona fede.

ARTICOLO 7. SCIoglimento INDIVIDUALE DEL RAPPORTO SOCIALE

La qualifica di aderente è intrasmissibile nonché a tempo indeterminato, fermo restando le seguenti cause di scioglimento del rapporto sociale:

- a) dimissione volontaria mediante esercizio, in ogni momento e con effetto immediato, del diritto di recesso, da notificarsi con lettera raccomandata al Presidente del Consiglio Direttivo;
- b) decesso;
- c) esclusione deliberata dai componenti del Consiglio Direttivo, nei casi di comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio del Comitato, inadempimento degli obblighi specifici assunti dall'aderente a favore del Comitato e di inosservanza delle disposizioni dello Statuto o delle delibere degli organi sociali; la delibera di esclusione del Consiglio Direttivo avviene previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio dell'aderente almeno trenta (30) giorni prima della delibera di esclusione.

L'esclusione deve essere comunicata per iscritto all'interessato, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione, il quale può fare ricorso all'Assemblea degli aderenti che deciderà nella prima riunione utile. Nelle more della decisione l'aderente è da considerarsi comunque sospeso e non potrà partecipare alle attività del Comitato.

Gli aderenti che comunque abbiano cessato di appartenere al Comitato non hanno alcun diritto sul patrimonio dello stesso.

ARTICOLO 8. ORGANI DEL COMITATO.

Sono organi del Comitato:

- l'Assemblea degli aderenti;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- L'Organo di controllo, se nominato;
- L'Organo di revisione, se nominato.

L'elezione degli Organi del Comitato non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Salvo quanto disposto dalla legge, ogni carica è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto, fatto salvo per l'organo di controllo e di revisione, se nominati.

ARTICOLO 9. ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI.

L'Assemblea degli aderenti è il massimo organo deliberativo del Comitato ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli aderenti aventi diritto di voto.

La convocazione viene effettuata dal Presidente del Direttivo, mediante avviso comunicato agli aderenti almeno otto giorni prima dell'assemblea, a mezzo posta elettronica all'indirizzo comunicato dal socio e riportato nel relativo libro, o fax o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, che potrà essere diverso dalla sede sociale, della data, e dell'ora stabilita per la prima e, ove necessario, per la seconda convocazione. Nello stesso avviso può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.

L'Assemblea è comunque valida anche in assenza di formale convocazione qualora siano presenti tutti gli aderenti iscritti nel Libro degli aderenti e nessuno si opponga alla discussione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.



L'esistenza in concreto dei suddetti diritti di partecipazione dovrà essere constatata dal Presidente.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.

Hanno diritto di voto in assemblea tutti gli aderenti iscritti nel libro degli aderenti con possibilità di delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, ad altro aderente non amministratore (fino ad un massimo di due deleghe). Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza degli aderenti ed ogni aderente ha diritto ad un voto in assemblea. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile, in quanto compatibile.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli aderenti.

Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli aderenti e saranno vincolanti anche per coloro che risultassero assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

L'Assemblea ordinaria è costituita validamente in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli aderenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti, in proprio o per delega. Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea ordinaria svolge le seguenti funzioni:

- a) nomina e revoca dei componenti degli organi del Comitato e individua, tra i membri del Consiglio Direttivo, un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere. È anche possibile cumulare più cariche in capo allo stesso consigliere);
- b) elezione dell'Organo di controllo e di revisione, se nominati;
- c) approvazione del bilancio consuntivo e, se obbligatorio per legge, del bilancio sociale;
- d) definizione degli indirizzi e dei programmi generali delle attività svolte dal Comitato;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi del Comitato e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sull'esclusione degli aderenti;

- g) delibera sull'ammissione di coloro che intendono far parte del Comitato in qualità di aderente e per cui la domanda di ammissione è stata rigettata dal Consiglio Direttivo;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera su ogni altro argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e su quant'altro ad essa demandato per legge o statuto.

L'Assemblea straordinaria è costituita validamente quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei soci in prima convocazione e in seconda convocazione la maggioranza dei soci; essa delibera con la maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- su eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione del Comitato, per il quale occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti;
- su eventuale liquidazione del Comitato con conseguente devoluzione del patrimonio, per il quale occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti;
- su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10. CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione ed esecutivo del Comitato. Esso è composto da un minimo di tre (3) fino ad un massimo di cinque (5) membri, scelti tra le persone fisiche aderenti, nominati dall'Assemblea degli aderenti. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato in sede di costituzione del Comitato.

I componenti del Consiglio rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi possono essere rieletti, senza limite di numero di mandati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, compete all'Assemblea la nomina del sostituto, il quale scadrà unitamente agli altri consiglieri in carica.



Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria. Nello specifico, le funzioni attribuite al Consiglio Direttivo sono:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea nonché di tutto quanto necessario al buon funzionamento del Comitato in modo che i suoi scopi vengano correttamente raggiunti;
- b) deliberare sulle domande di ammissione al Comitato;
- c) deliberare sull'esclusione degli aderenti;
- d) predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) assumere eventuale personale dipendente e/o collaboratori;
- f) individuare i bambini con gravi malformazioni o deficit fisici beneficiari delle attività del Comitato;
- g) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- h) amministrare e gestire il patrimonio del Comitato;
- i) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività svolte;
- j) sorvegliare il buon andamento amministrativo ed il raggiungimento degli scopi del Comitato;
- k) curare l'osservanza dello statuto;
- l) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea;
- m) adottare ogni provvedimento opportuno anche di tutela per il buon nome del Comitato;
- n) individuare le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali che il Comitato può esercitare, nel rispetto dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore e del presente statuto;
- o) deliberare ed inoltrare l'eventuale richiesta del riconoscimento della personalità giuridica del Comitato.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritiene opportuno o almeno la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta scritta al Presidente.



Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso comunicato agli aderenti almeno tre giorni prima dell'assemblea a mezzo posta elettronica all'indirizzo comunicato dal socio e riportato nel relativo libro, o fax o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. L'avviso di convocazione deve contenere ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale e di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio potranno tenersi anche in audio-video conferenza o solo in audio conferenza purché siano assicurati i seguenti diritti di partecipazione: deve essere consentita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare alla riunione, deve essere consentito a ciascun di poter intervenire oralmente su tutti gli argomenti, nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

L'esistenza in concreto dei suddetti diritti di partecipazione dovrà essere constatata dal Presidente.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente.

I Consiglieri ed il Presidente non hanno diritto a compensi e/o gettoni di presenza.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità, il voto del Presidente conta doppio.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Potranno essere consultati dagli aderenti previa richiesta scritta e motivata fatta pervenire al presidente il quale deciderà in merito, sentito il Consiglio.

I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza del Comitato e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.



ARTICOLO 11. PRESIDENTE DEL COMITATO. VICE-PRESIDENTE, SEGRETARIO, TESORIERE.

Il Presidente del Consiglio Direttivo assume il ruolo di Presidente del Comitato ed è eletto dall'Assemblea, unitamente al Vice Presidente, tra i componenti del Consiglio stesso.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. In caso di decadenza il nuovo presidente dura in carica per il rimanente periodo di mandato e decade quindi con gli altri amministratori.

Al Presidente spettano le seguenti facoltà:

- a) la rappresentanza legale del Comitato in tutti i rapporti con i terzi ed in giudizio;
- b) la convocazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli aderenti;
- c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- d) assunzione di personale dipendente e/o collaboratori per il Comitato;
- e) la firma degli atti e quanto occorra per l'esecuzione di tutte le delibere approvate;
- f) la stipulazione dei contratti del Comitato previa delibera del Consiglio Direttivo;
- g) nomina di avvocati e procuratori, determinandone le attribuzioni;
- h) apertura di conti correnti presso istituti di credito;
- i) accettazione di lasciti, donazioni ed eredità con beneficio di inventario salvo ratifica assembleare.

In caso di impedimento del Presidente, il medesimo potrà delegare il Vice-Presidente a rappresentare il Comitato con gli stessi poteri a lui conferiti.

Il Segretario e il Tesoriere hanno la funzione di mantenere i rapporti di comunicazione con gli aderenti e con le autorità e le pubbliche amministrazioni, di curare l'immagine del Comitato e hanno una ampia funzione generale e trasversale di completamento nelle varie operazioni.

Il Tesoriere ha la funzione di curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali; il Tesoriere può provvedere ad eventuali pagamenti e intrattenere gli eventuali rapporti con le banche e gli istituti di credito, con facoltà di procedere a depositi e prelievi.



ARTICOLO 12. ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea ordinaria al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, dura in carica tre esercizi e scade con l'assemblea che approva il bilancio all'ultimo esercizio della loro carica. I suoi componenti possono essere rinominati.

Ai fini dell'eleggibilità dei componenti dell'organo di controllo, questi ultimi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Per quanto attiene alle cause di ineleggibilità e di decadenza si applica quanto previsto dall'art. 2399 del Codice civile.

L'Organo di controllo svolge attività di vigilanza e monitoraggio su:

- osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- osservanza del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attestazione che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

L'organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 13. REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Ai sensi e nei casi previsti dall'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017 può essere nominato dall'assemblea un organo di revisione legale dei conti.



ARTICOLO 14. PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Il Patrimonio del Comitato è costituito:

- a) pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del Patrimonio;
- b) beni immobili acquistati dal Comitato;
- c) ogni altro bene che pervenga al Comitato a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;
- d) fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione e ogni altra riserva vincolata per decisione di terzi o per deliberazione del Consiglio Direttivo.

Per il conseguimento degli scopi del Comitato e lo svolgimento della propria attività, il Comitato si avvarrà dei seguenti mezzi:

- a) erogazioni liberali degli aderenti e dei terzi;
- b) rendite e proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, incluse le somme derivanti da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio Direttivo;
- c) proventi, ricavi, entrate derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017;
- d) donazioni e lasciti elargiti da parte di persone fisiche o giuridiche; i lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d'inventario e ratificate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione;
- e) contributi versati da enti privati o pubblici, associazioni, persone giuridiche e persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- f) messa a disposizione e godimento di beni e di mezzi da parte di terzi e di enti di qualsiasi genere o natura;
- g) proventi derivanti da altre attività autonome o commissionate;
- h) fondi pervenuti mediante raccolte di fondi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017;
- i) ogni altra entrata ammessa dalla Legge e compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal D. Lgs. 117/2017.



Il patrimonio del Comitato – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Comitato ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri aderenti, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto sociale.

ARTICOLO 15. ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine dell'esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ai sensi dell'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dal termine dell'anno a cui il bilancio si riferisce.

Il bilancio di esercizio approvato è depositato presso il Registro Unico nazionale del terzo settore a cura del Presidente o di altra persona da questi incaricata.

Il Consiglio Direttivo, quando obbligatorio ai sensi dell'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, provvede alla redazione del bilancio sociale secondo le linee guida adottate con apposito Decreto ministeriale e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dal termine dell'anno a cui il bilancio si riferisce. Il bilancio sociale Approvato è pubblicato nel sito internet del Comitato.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominati superano i limiti stabiliti dalla legge a tal fine, il Comitato deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti dell'Organo di Controllo, ai dirigenti e agli aderenti.

ARTICOLO 16. SCIOGLIMENTO E DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Il Comitato si scioglie al raggiungimento dei suoi scopi o su delibera di un'Assemblea appositamente convocata. In ogni caso e qualunque sia la causa dello scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Il patrimonio eventualmente residuo, esaurita la liquidazione, è devoluto, ad altri enti del Terzo settore operanti in analogo settore o a fini di pubblica utilità secondo le disposizioni dell'Assemblea degli



aderenti, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 17. LIBRI SOCIALI.

Oltre ai libri e le altre scritture obbligatorie, sono istituiti:

- il libro degli aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, in cui saranno indicati il domicilio degli aderenti e l'indirizzo degli stessi, anche telefax e di posta elettronica, ove inviare gli avvisi di convocazione;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, in cui sono trascritti i verbali, compresi quelli redatti per atto pubblico;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, laddove sia nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi del Comitato, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

La tenuta di tali libri è affidata al Tesoriere; è a cura dello stesso eseguire le relative iscrizioni.

Gli aderenti hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni liberi dalla richiesta scritta, indirizzata al consiglio direttivo. In particolare, la consultazione dei menzionati libri potrà avvenire, previo accordo della data, presso la sede del Comitato, senza asportare gli stessi, con modalità tali da non intralciare la gestione, durante gli orari d'ufficio nei tempi indicati dal Comitato.

ARTICOLO 18. DISPOSIZIONI FINALI.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi del Comitato, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

